



**TRIBUNALE DI BERGAMO**

Il giudice designato,

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

avente ad oggetto l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio dei signori:

entrambi residenti

visto il ricorso con cui i coniugi hanno chiesto la liquidazione del loro patrimonio ex artt. 14 *ter* e segg. l. n. 3/12 e la documentazione allegata;

ritenuta ammissibile la proposizione di una "procedura familiare" a norma dell'art. 7 bis della l. 3/2012, ricorrendo entrambi i requisiti della convivenza della comune origine dello stato di sovraindebitamento;

ritenuto che sussistano tutti i presupposti per l'apertura della procedura in quanto:

- questo giudice è territorialmente competente ai sensi dell'art. 9, comma 1 l. n. 3/12, essendo i debitori residenti in un comune compreso nel circondario del Tribunale di Bergamo;
- i debitori non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento, posto che non risulta abbiano mai esercitato attività di impresa;
- i debitori non hanno fatto ricorso, nei cinque anni precedenti, a procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento;
- i debitori si trovano in stato di sovraindebitamento, come risulta dall'esistenza di dichiarazioni confessorie, inadempimenti, accertamenti svolti dall'Organismo di Composizione della Crisi, le cui



mansioni sono svolte dal professionista nominato ex art. 15, comma 9 l. n. 3/12, circostanze che dimostrano come gli stessi non abbiano più credito di terzi e mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni;

- alla domanda è allegata la documentazione richiesta dalla legge e la relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, il quale ha indicato le cause dell'indebitamento ed escluso un comportamento negligente in capo ai debitori nel contrarre le obbligazioni; ha esposto le ragioni, non derivanti da comportamenti colposi imputabili ai ricorrenti, che hanno determinato la loro incapacità di adempiere; ha fornito un resoconto sulla solvibilità dei debitori negli ultimi cinque anni ed escluso l'esistenza di atti impugnati dai creditori; ha da ultimo dato atto della completezza ed attendibilità della documentazione prodotta a corredo della domanda;

- l'organismo di composizione della crisi ha dato notizia della domanda agli uffici fiscali ed all'agente della riscossione nei termini di cui all'art. 14 ter, n. 4, l. 3/2012;

- è stato possibile ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale dei debitori;

rilevato che la liquidazione comprende tutti i beni di proprietà dei ricorrenti;

ritenuto che sussistono gravi e specifiche ragioni agli effetti di cui all'art. 14 quinquies, secondo comma, lett. e), tali da consentire di autorizzare la debitrice ad utilizzare il veicolo targato \_\_\_\_\_ di sua proprietà sino alla vendita;

ritenuto che analoghe considerazioni debbano essere svolte con riguardo all'immobile di proprietà dei ricorrenti adibito a casa familiare, immobile che gli stessi sono autorizzati ad utilizzare sino alla vendita, sussistendo gravi motivi;

rilevato che l'OCC nominato ha stimato in euro 2.400,00 il fabbisogno dei ricorrenti e del loro nucleo familiare, di cui fa parte un figlio minore, importo pari a quello delle entrate del nucleo familiare, di modo che nulla residua per i creditori;

**P.Q.M.**

letto l'art. 14 quinquies l. n. 3/12 e succ. mod.;

**DICHIARA APERTA**

la procedura di liquidazione del patrimonio di:

visto l'art. 15, comma 8, l. n. 3/12 e succ. mod.

**NOMINA**

liquidatore il quale, per la sua comprovata professionalità, è in possesso dei requisiti necessari per la gestione della procedura;

**DISPONE**

che sino al momento in cui il decreto di omologazione diventerà definitivo, non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari od esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

**ORDINA**

che il presente decreto sia pubblicato per estratto, con esclusione dei dati sensibili, sul sito del Tribunale di Bergamo per un periodo di due mesi;

**ORDINA**

che il presente decreto venga trascritto nei registri immobiliari a cura del liquidatore;

**ORDINA**

al liquidatore di iniziare con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei beni e di effettuare la comunicazione prevista dall'art. 14 *sexies* comma 1 l. n. 3/12 e succ. mod.

**ORDINA**

la consegna ed il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione all'atto della vendita, con l'esclusione di quelli di cui in motivazione;

**FISSA**



in misura pari a complessivi euro 2.400,00 mensili il limite occorrente al mantenimento dei ricorrenti e del loro nucleo familiare.

Così deciso in Bergamo, il 6 luglio 2022.

Il giudice



PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA



PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA